



TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione internazionale e Libera circolazione cittadini UE

il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Maria Cristina Borgo	Presidente
dott. Sabrina Bosi	Giudice relatore
dott. Rada Vincenza Scifo	Giudice

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **925/2021** promossa da:

con l'avv. **ZORZELLA NAZZARENA**

RICORRENTE

contro

COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI BOLOGNA - MINISTERO INTERNO

RESISTENTE/I

PM

INTERVENIENTE NECESSARIO

Ha pronunciato il seguente

DECRETO

1.

Con ricorso tempestivamente depositato la ricorrente, cittadina nigeriana nata nel 1990, ha impugnato il provvedimento col quale la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale ha respinto la sua domanda.

Ha quindi chiesto al Tribunale di accertare, in via principale, la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiata o della protezione internazionale sussidiaria ai sensi dell'art. 14 D.Lgs 251/2007 e, in subordine, i presupposti della protezione complementare ai sensi dell'art. 19, D. L.vo 25 luglio 1998 n. 386.

Con il ricorso, è stato anche richiesto di rettificare le generalità della ricorrente, la quale in realtà si chiama _____ ed è nata in NIGERIA il _____ 1990, come risulta dal certificato di nascita nigeriano depositato in atti (all. 17 al ricorso).

Il Ministero dell'Interno non si è costituito nel corso del presente giudizio.

Il Pubblico Ministero, nonostante la formale comunicazione, non è intervenuto nel giudizio.

1.1.

Dinanzi alla Commissione territoriale la richiedente ha rappresentato di avere un debito di 50.000 euro con la madame che l'ha portata in Italia. La donna le aveva chiesto i

soldi, ma non le aveva detto che si sarebbe dovuta prostituire. In un primo momento, dopo alcuni mesi trascorsi in Senegal, era stata portata in Svizzera. Prima di partire dalla Nigeria, la madame le aveva fatto prestare un giuramento secondo il quale avrebbe dovuto restituire i soldi, altrimenti sarebbe diventata pazza.

La richiedente, a specifica domanda, dichiarava che, quando aveva presentato la precedente richiesta, non aveva raccontato la vicenda, temendo per il giuramento prestato, avendo giurato di non rivelare nulla, pena la morte. L'anno precedente, la madre le aveva detto che la madame aveva mandato qualcuno per ucciderla, perché la donna le doveva ancora 17.000 euro. Aveva deciso di continuare a prostituirsi temendo per la vita della madre.

Nel mese di dicembre 2019-gennaio 2020, la richiedente aveva ricevuto sul proprio telefono un messaggio nel quale era scritto che sarebbe morta perché non voleva pagare il debito. Avendo molta paura, la richiedente aveva deciso di parlare con la signora a Parma, le aveva raccontato tutto della madame. In seguito la richiedente aveva ricevuto un altro messaggio telefonico intimidatorio.

In Italia aveva vissuto e si era prostituita a Padova e a Como. Dal 2012 al 2019 la sua famiglia di origine aveva ricevuto minacce dal “native doctor”.

1.2.

All'esito dell'istruttoria, la Commissione ha ritenuto «non accettato il timore in caso di rientro in caso di rientro legato al coinvolgimento all'interno del fenomeno della tratta. La richiedente fornisce delle informazioni generiche e poco circostanziate circa il pagamento del debito avvenuto alla madame tra il 2010 ed il 2020, in particolare la richiedente fornisce scarse informazioni circa gli spostamenti ed i pagamenti avvenuti in questo periodo. Ancora, la richiedente ha fornito delle informazioni vaghe e poco dettagliate in merito alle minacce ricevute dalla famiglia, da parte del native doctor al quale avrebbe ripagato una parte del debito. Difatti, le informazioni fornite risultano estremamente generiche, anche in merito alle richieste da parte della madame Franca, in particolare la richiedente non spiega i motivi per cui non avrebbe avuto problemi nonostante non avrebbe ripagato il debito alla madame e che i problemi da parte della sorella di Franca sarebbero avvenuti solo nel 2019, a distanza di sette anni. A tal riguardo, la richiedente non fornisce una spiegazione sufficientemente precisa e circostanziata, riferendo solamente che il native doctor l'avrebbe accusata di aver denunciato la madame, tuttavia la richiedente ha dichiarato che non avrebbe mai denunciato la madame, per cui non spiega i motivi dell'accusa a lei rivolta. La richiedente, inoltre, non spiega i motivi per cui non avrebbe avuto alcun problema né alcuna richiesta di pagamento dal 2012. Ancora, la richiedente fornisce delle informazioni scarse e generiche circa la sorella di Franca, che avrebbe minacciato la famiglia in Nigeria, non conoscendo neanche il nome di quest'ultima. In particolare, la richiedente, alla richiesta di fornire maggiori dettagli su ciò che sarebbe accaduto nell'ultimo anno, fornisce delle dichiarazioni poco chiare, riferendo che avrebbe capito dalla voce della madre il litigio avvenuto con la sorella di Franca (cfr. p. 7-8 del verbale di audizione). Inoltre, dato l'arresto di Franca, la richiedente non chiarisce i motivi per cui la famiglia non potrebbe richiedere protezione anche della sorella e non fornisce dettagli sugli incontri tra le due, riferendo che vivrebbero a due ore di distanza e si incontrerebbero al mercato. Infine, la richiedente ha dichiarato che in Italia non avrebbe ricevuto alcuna richiesta di pagamento del debito e che il native doctor non avrebbe creato alcun tipo di problema ultimamente”.

La Commissione territoriale non ha ravvisato dunque i presupposti del rifugio e neppure elementi tali da configurare l'ipotesi di “danno grave”, escludendo inoltre la sussistenza dei presupposti di legge per il riconoscimento di qualsivoglia misura di protezione complementare.

1.3.

Avverso tale decisione la richiedente asilo ha proposto ricorso, ripercorrendo il suo vissuto personale ed evidenziando il timore di persecuzioni tuttora attuale.

All'udienza dell'11 luglio 2023, la ricorrente, comparsa personalmente dinanzi al giudice delegato, ha reso, con l'ausilio di un interprete, le seguenti dichiarazioni:

“AD: Perché ha presentato la seconda domanda di protezione internazionale a giugno del 2020? R: non ho molto da dire. Io sono venuta in Italia nel 2009 all'età di 17 anni, ma non per mia volontà ma per quella dei miei genitori che mi ripetevano di andare in Europa come facevano le mie coetanee e quindi sono stata obbligata a raggiungere l'Europa dove poi sono stata costretta a fare quello che mai avrei voluto fare e che mi ha causato uno stato di profonda paura. Non voglio più tornare nel mio paese, in Nigeria, anche perché la persona che mi aveva condotto fino a qui dalla Nigeria mi sta di nuovo perseguitando procurandomi una sensazione di stress notevole. ADR: questa persona che mi sta perseguitando è una donna nigeriana come me, la madame così si faceva chiamare, il suo nome è Franca e il cognome . Con lei ho preso l'aereo nel 2007 verso il Senegal per poi arrivare in Svizzera ed è qui che lei ha iniziato a farmi prostituire. Lei non mi aveva detto nulla, non mi aveva detto che avrei dovuto prostituirmi. Da un po' di mesi la madame non mi ha contattato, io poi cambio spesso il numero di cellulare per evitare che mi rintracci. Io nella prima domanda di protezione non avevo parlato, non avevo detto tutto perché avevo paura delle conseguenze del giuramento che la madame mi aveva costretto a subire prima della partenza dal mio paese d'origine. Mia madre ora sta avendo dei problemi a causa della mia decisione di cambiare vita e di allontanarmi definitivamente da quell'ambiente. Dopo due gravidanze e la nascita delle mie bimbe ho assunto questa decisione e forse mia madre ne sta pagando le conseguenze.

ADR: durante il giuramento la madame mi ha fatto promettere che avrei ripagato tutto il mio debito tutti i soldi che lei aveva speso per me per il viaggio in Europa e mi ha fatto anche promettere di non rivelare nulla a nessuno altrimenti sarei uscita di senno e diventata pazza.

ADR: io non sapevo quando sono partita dalla Nigeria che avrei dovuto prostituirmi né so quello che mia madre immaginava avrei fatto in Europa, lei mi diceva di partire come facevano tutte le altre ragazze. Ho contattato tramite Facebook una mia amica, nel 2019, che mi ha raccontato di avere incontrato mia madre per strada che sembrava essere uscita di senno.

ADR: io non sono più in contatto con mia madre, non sento più nessun familiare da quando ho partorito le mie due figlie. Mia madre mi ha costretto a fare la vita di strada e poi mi ha sempre detto di restituire i soldi alla madame continuando a fare la prostituta. Preciso che ho presentato la domanda di protezione una seconda volta perché verso la fine del 2019 ho ricevuto un messaggio scritto sul cellulare, non ho saputo chi me l'avesse inviato, ricordo che c'era scritto che sarei morta se non avessi restituito tutta la somma. La madame mi aveva detto che avevo un debito di 50mila euro e che per ripagarlo avrei lavorato in strada come prostituita, ed è quello che ho dovuto fare in Svizzera dove sono rimasta per 5-6 mesi. Poi le autorità svizzere mi hanno controllato i documenti ed il mio passaporto è risultato falso così mi hanno portato in un centro di accoglienza da cui poi sono uscita perché qualcuno vicino alla madame si è presentato sul posto e mi ha portato in Italia nel 2009. Ho vissuto a Padova, a Como, a Parma e ora a Chivasso. Dopo il diniego della Commissione nel 2019 io mi sono presentata presso la Questura di Parma per chiedere il permesso di soggiorno ma invece ho ricevuto il foglio di allontanamento dall'Italia e così sono stata condotta al Cpr di Roma dove ho ricevuto il sostegno delle operatrici dell'associazione BE FREE della regione Lazio. I giudici di Roma hanno annullato il provvedimento di espulsione, io ho presentato una domanda nuova di protezione ma il Questore di Roma l'aveva dichiarata inammissibile in quanto la prima domanda l'aveva già valutata e decisa la Commissione Territoriale di Bologna. Così sono tornata a Parma dove le operatrici del centro Ciac già mi conoscevano e comunque erano state contattate dalle referenti della Be Free. Io ho fatto diversi colloqui con le operatrici dell'associazione.

ADR: *praticamente in tutte le città in cui ho vissuto in Italia e che le ho indicato prima io mi sono prostituita, dovevo ripagare il mio debito, negli anni sono stata venduta ad altre donne, come a Deborah o ad altri uomini a loro vicini. Ho pagato il debito alcune volte tramite Western Union direttamente al native doctor, altre volte ho inviato soldi a mia madre che poi li consegnava al native doctor o alla sorella della madame. Non sono riuscita a ripagare il debito integralmente, residua ancora una somma pari a 17mila euro circa.*

ADR: *non so dire precisamente quando è stata l'ultima volta che ho inviato denaro o, comunque pagato in parte il mio debito, quello che so è che tutti i soldi che ho restituito alla madame provengono dal mio lavoro in strada. Non ho mai fatto altri lavori.*

ADR: *la madame è in prigione credo negli Stati Uniti, ecco perché ho detto che non sapevo chi avesse potuto inviarmi quei messaggi, perché oltre al primo ne ho ricevuto un altro poco tempo dopo con il quale venivo minacciata di morte se non avessi restituito tutti i soldi. ADR: devo dire che dopo questi due episodi non ho ricevuto altri messaggi o comunque non sono stata avvicinata da persone sconosciute, non ho ricevuto richiesta di denaro. Ho cambiato più volte il numero del mio cellulare e mi sono spostata in altre città, così come poi ho interrotto ogni comunicazione con la mia famiglia in Nigeria. Dopo che nel 2019 mia madre mi aveva avvisato che la sorella della madame si era presentata a casa sua per ricordarle di saldare il mio debito io le avevo consigliato di trasferirsi a casa di mia sorella che viveva in un'altra città e di cambiare anche lei numero di telefono. Lei mi era stata a sentire e se ne era andata a vivere con mia sorella e non aveva ricevuto più visite da parte della sorella della madame.*

ADR: *io ho paura di tornare in Nigeria, non ho finito di ripagare tutto il mio debito.*

ADR: *si, ricordo che a Parma dopo il colloquio con le operatrici del Ciac sono stata sottoposta a una visita ginecologica da cui è risultato che avessi subito l'asportazione del clitoride, non ho ricordi di questa mutilazione, probabilmente ero molto piccola e nessuno me lo ha riferito. Forse per questo i medici mi hanno fatto partorire non naturalmente ma con parto cesareo.*

ADR: *il mio compagno l'ho conosciuto a Parma nel 2020 tramite amici comuni, lui si chiama [redacted] ha un permesso di lavoro. Infatti, viviamo a [redacted] da due anni proprio perché lui aveva trovato lì un lavoro in una ditta di confezionamento di verdure.*

ADR: *il mio compagno sa tutto quello che mi è successo, sa della mia vita passata e quello che ho dovuto fare qui in Italia.*

ADR: *avevo presentato la domanda al Comune di [redacted] per iscrivere la mia figlia più grande alla scuola materna ma non ci sono posti disponibili e mi hanno detto di riprovare a presentare la domanda l'anno prossimo.*

ADR: *il nome [redacted] che ho speso sempre qui in Italia me lo aveva imposto la madame ma io mi chiamo [redacted] nata il [redacted] 1990 a Benin City.*

ADR: *una mia amica nigeriana mi aveva detto che tornava in Nigeria e così le ho chiesto di richiedere il certificato di nascita per dimostrare ciò che ho detto.*

ADR: *io ora sto cercando un lavoro ma senza documenti di soggiorno validi non riescono ad assumermi.*

ADR: *penso spesso a tutto quello che mi è capitato, mi dispiace che mia madre sia uscita di senno, so di non aver pagato tutto il debito. Non lavorando il mio pensiero frequente è questo”*

Il giudice assegnava quindi termine ex art. 127 ter c.p.c. al 4/9/2023. La difesa depositava nota conclusiva alla quale allegava relazione dell'ente anti-tratta Coop Be Free.

Quindi il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione

2.

In relazione alla domanda di protezione internazionale si deve osservare quanto segue.

2.1.

In diritto va premesso che la normativa interna di recepimento della Convenzione di Ginevra e della Direttiva 2004/83/CE detta all'art. 2 del D.L.vo 19 novembre 2007, n. 251 la nozione di rifugiato, definendolo come il «*cittadino straniero il quale, per fondato timore di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può, o a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure apolide che si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale per le stesse ragioni succitate non può o, a causa di tale timore non vuole farvi ritorno (...)*». All'art. 7, secondo comma del D.L.vo n. 251/07 vengono esemplificate le forme che gli atti di persecuzione possono avere chiarendo che le persecuzioni possono assumere la forma di atti di violenza fisica o psichica, compresa la violenza sessuale; provvedimenti legislativi, amministrativi, di polizia o giudiziari, discriminatori per loro stessa natura o attuati in modo discriminatorio; azioni giudiziarie o sanzioni penali sproporzionate o discriminatorie; rifiuto di accesso ai mezzi di tutela giuridici e conseguente sanzione sproporzionata o discriminatoria.

Ai fini del riconoscimento dello *status* di rifugiato è necessario provare che, in caso di rimpatrio, il richiedente possa essere soggetto ad atti persecutori sufficientemente gravi, tali per loro natura o frequenza da rappresentare una violazione grave dei diritti umani fondamentali (artt. 7 e 8 D.L.vo n. 251/07).

L'art. 3, quarto comma del suddetto decreto precisa inoltre che «*il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi*».

2.2.

Con riguardo alla persuasività e alla coerenza interna del racconto reso dal richiedente asilo, va osservato quanto segue.

Come noto, l'art. 3 (*Esame dei fatti e delle circostanze*) del D.Lvo n. 251/07 prevede al suo primo comma (che ha recepito l'art. 4, primo comma della Direttiva) che «*il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessari a motivare la medesima domanda. L'esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda*». Ai sensi dell'art. 3, secondo comma del d.lgs. n. 251/07, il giudice deve tenere conto – *inter alia* – dell'età, della condizione sociale, dell'identità, della cittadinanza, dei luoghi di provenienza del richiedente, nonché dei motivi per cui ha presentato domanda di protezione.

Tenendo conto dell'oggettiva difficoltà che spesso incontra il richiedente nel produrre prove su fatti personali lontani nel tempo e nello spazio, il quinto comma dell'art. 3 (in attuazione dell'art. 4, quinto comma della Direttiva) detta le regole per accordargli il c.d. *beneficio del dubbio*, disponendo che: «*qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:*

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita una idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*

c) le dichiarazioni del richiedente sono ritenute coerenti e plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;

d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;

e) dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile».

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito i contorni dell'istituto, affermando, in primo luogo, che «nella valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente, i criteri di giudizio elencati dall'articolo 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2007 sono indicativi e non tassativi e vincolanti per il giudice di merito, sicché resta consentito reputare non credibile lo straniero che richieda protezione internazionale anche laddove il suo racconto soddisfi tutti i criteri suddetti e, tuttavia, il giudice ritenga – con un apprezzamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, se non nei limiti dell'art. 360, comma 1, n. 5, c. p. c. – che l'inattendibilità sia dimostrata da altre diverse fonti di prova, ivi compreso il contegno processuale della parte, ai sensi dell'art. 116 c.p.c.» (Corte di cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 28782 del 16/12/2020).

La S.C. ha affermato quindi che la valutazione di credibilità «deve essere compiuta dal giudice sulla base di un esame complessivo di tutti gli elementi a disposizione, attraverso la proceduralizzazione legale della decisione secondo i criteri indicati dall'art. 3, comma 5, dello stesso d.lgs. n. 251 del 2007, in particolare sottoponendo le dichiarazioni del richiedente, ove non suffragate da prove, non soltanto ad un controllo di coerenza interna ed esterna ma anche ad una verifica di credibilità razionale della concreta vicenda narrata, alla luce di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine al momento della domanda» (Corte di cassazione Sez. L, Ordinanza n. 26960 del 05/10/2021).

Riguardo, in particolare, al requisito *sub e)* per cui va verificato se «dai riscontri effettuati il richiedente è, in generale, attendibile», la S.C. ha evidenziato come lo stesso vada interpretato «nel senso che il racconto debba essere considerato credibile “nel suo insieme”, attribuendo all'espressione “in generale” utilizzata dalla norma il valore semantico di “complessivamente” o “globalmente”, benché non si possa escludere, in astratto, che una specifica incongruenza, per il ruolo della circostanza narrata, possa inficiare del tutto la valutazione di credibilità del ricorrente» (Corte di cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 24183 del 02/11/2020).

Una volta effettuata la disamina complessiva della vicenda, «quando residuino dubbi rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, può trovare applicazione il principio del “beneficio del dubbio”, come si desume dall'art. 3, comma 5, del d.lgs. n. 251 del 2017, letto alla luce della giurisprudenza della CEDU, perché la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale, è quella – del tutto autonoma rispetto alla precedente fase amministrativa – di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge» (Corte di cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 22527 del 16/10/2020).

2.4.

Quando oggetto del procedimento sia la condizione di un ricorrente che possa essere stato vittima di tratta, perché così allegato dal medesimo o perché emergano comunque elementi indiziari da cui sorga il sospetto che sia stato vittima di tratta, ulteriori indicazioni in ordine ai parametri che debbono informare il giudizio di credibilità emergono dalle *Linee Guida* per le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale elaborate nell'ambito del progetto della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'Alto

Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (U.N.H.C.R) denominate *L'identificazione delle vittime di tratta tra i richiedenti protezione internazionale e procedure di referral*¹.

In tale documento si legge che «nell'ambito di un'intervista con persone richiedenti asilo potenziali vittima di tratta possono emergere difficoltà nella ricostruzione del vissuto. Occorre tener conto del fatto che la persona potrebbe non voler fornire informazioni complete o vere sulla propria esperienza di tratta o sfruttamento per timore, vergogna o anche solo per scarsa fiducia nei confronti dell'interlocutore che, in quel contesto, rappresenta l'autorità [...]. In tal senso la persona può aver fornito false generalità in una fase iniziale della procedura di riconoscimento della protezione internazionale, perché, come è noto, nel contesto della tratta degli esseri umani spesso alle vittime vengono attribuite generalità diverse dalle proprie per alternarne l'identità e garantirsi un pieno controllo sulle stesse [...]. La persona potrebbe inoltre non avere consapevolezza della propria condizione di vittima e trovarsi in una situazione in cui, sebbene condotta in Italia mediante soggetti o un'organizzazione dediti alla tratta di persone, ancora non ha compreso del tutto il proprio destino. In tal senso appare poco utile ragionare in termini netti tra persona "consapevole" e "non consapevole", poiché spesso si tratta di situazioni-limbo in cui la vittima sa, ma solo fino ad un certo punto, quello a cui andrà incontro ed in cui la sua libertà di scegliere è influenzata da una varietà di fattori, come ad esempio legami sociali, magico-rituali, condizione di subalternità legata al genere o all'età. Il fatto, dunque, che in una fase iniziale la persona neghi di essere vittima di tratta non deve condurre ad escludere che essa lo sia. Analogamente è opportuno approfondire dichiarazioni rese in un momento iniziale che fanno riferimento ad una pregressa situazione di sfruttamento nei paesi di transito ma che, a detta della persona richiedente, oggi sarebbe cessata: spesso le vittime di tratta sono indotte dai trafficanti a riferire solo una parte della propria vicenda ed in particolare sono incoraggiate ad esplicitare lo sfruttamento sessuale o lavorativo avvenuto in un paese di transito riferendo tuttavia di essersi "liberate" grazie a qualche benefattore incontrato casualmente. Nel caso in cui la persona sia sopravvissuta a traumi importanti, potrebbe aver difficoltà a ricostruire i fatti in modo preciso e cronologicamente ordinato» (pag. 70).

Dalle dette Linee Guida (pag. 50) si rilevano inoltre i cd. indici di tratta che possono emergere nel corso della istruttoria (anche in carenza di una specifica allegazione della persona quale vittima di tratta):

«Indicatori preliminari di tratta che emergono frequentemente nella procedura di riconoscimento della protezione internazionale»

- Condizioni personali (dichiarate e/o individuate)
- Condizioni economiche nel paese di origine fortemente disagiate e/o basso livello o assenza di istruzione
- Contesto familiare problematico e/o disagiato ad es. famiglia numerosa, oppure totale assenza di legami familiari
- Provenienza da paesi particolarmente esposti al fenomeno della tratta (e in particolare da alcune aree del paese) alla luce delle COI
- Precarie condizioni di salute
- Viaggio ed esperienze nei paesi di transito (dichiarate e/o individuate)
- Donna o minore che ha affrontato il viaggio da sola/o
- Persona vulnerabile o minore sola/o, accompagnata/o da una persona poco conosciuta o con cui ha un rapporto non chiaro

¹ Reperibili, nella versione aggiornata al 2021, all'indirizzo: <https://www.unhcr.org/it/wp-content/uploads/sites/97/2021/01/Linee-Guida-per-le-Commissioni-Territoriali-identificazione-vittime-di-tratta.pdf>

- Presenza di un benefattore o sponsor alla partenza
- Tragitto che presenta caratteristiche tipiche delle rotte utilizzate dalle organizzazioni criminali dedite alla tratta
- Scarsa conoscenza dei dettagli del viaggio (il tragitto, le modalità, le tappe)
- Passaggi da persona a persona (riferisce di persone che compaiono e scompaiono lungo il viaggio alle quali viene affidato/ a senza pagare niente)
- Esperienze di sfruttamento nel/i paese/i di transito
- Affrancamento da una precedente situazione di sfruttamento in modalità poco chiare
- Mancato pagamento del viaggio
- Necessità di ripagare un debito contratto per il viaggio
- Richieste ulteriori di denaro rispetto a quanto già pagato
- sottrazione dei documenti d'identità nel paese di transito o di destinazione

Nello specifico, le Linee Guida chiariscono che tali indicatori «devono costituire non certo un elenco rigido e tassativo, ma solo un insieme di parametri indicativi; sono elementi che periodicamente necessitano di essere aggiornati ed integrati a seconda delle evoluzioni del fenomeno e delle strategie e tecniche adottate dalle organizzazioni criminali; per poter ritenere ragionevole che la persona richiedente protezione internazionale sia una vittima di tratta non è necessario che tali indicatori emergano nella loro totalità, ben potendo ravvisarne solo alcuni; devono essere considerati nel loro complesso, poiché talvolta, presi singolarmente, non sono idonei a costituire un parametro per l'accertamento di una situazione di tratta; devono essere integrati in base alle informazioni a disposizione sul fenomeno della tratta in relazione a determinati Paesi di origine».

Di conseguenza, quando si sospetta che il richiedente sia stato vittima di tratta oppure quando lo stesso si definisca vittima di tratta, è necessario valutare la sua credibilità con criteri specifici rispetto a quanto accada per vagliare altri *claim* di protezione: «L'autorità amministrativa e il giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale [devono] svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale (Cass. 14 novembre 2017, n. 26921; Cass. 10 giugno 2020, n. 11170), con particolare approfondimento nelle ipotesi di più violenta aggressione della libertà e della dignità della donna, come nel caso in questione, di "vendita" della richiedente, di per sé integrante un trattamento di tipo schiavistico, esigente l'assunzione di specifiche informazioni sulla situazione delle donne nigeriane, anche considerato che spesso le vittime di tratta non denunciano le violenze subite per timore di ritorsioni (Cass. 14 novembre 2019, n. 29603)» (Corte di cassazione Sez. L, Ordinanza n. 10 del 2021).

2.5.

La definizione in ordine al fenomeno della tratta di esseri umani è stata fornita dal Protocollo addizionale alla Convenzione delle Nazioni Unite per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, adottato a Palermo nel 2000 e ratificato dallo Stato italiano con la Legge n.146/2006.

Ai sensi dell'art. 3 del Protocollo addizionale, la tratta di persone «indica il reclutamento, trasporto, trasferimento, l'ospitare o accogliere persone, tramite la minaccia o l'uso della forza o di altre forme di coercizione, di rapimento, frode, inganno, abuso di potere o di una posizione di vulnerabilità o tramite il dare o ricevere somme di danaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra a scopo di sfruttamento. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, la schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi».

La Convenzione del Consiglio d'Europa n. 197 sulla lotta alla tratta di esseri umani, approvata a Varsavia il 16 maggio 2005, elaborata con lo scopo di «*rafforzare la protezione stabilita dal Protocollo e di sviluppare le disposizioni ivi contenute*», fornisce inoltre una definizione di tratta di esseri umani analoga a quella del Protocollo ONU e prevede, sviluppandole ulteriormente, molteplici misure di protezione e di promozione dei diritti umani delle vittime di tratta. La lotta alla tratta degli esseri umani è concepita come una priorità dall'Unione Europea, che ha definito il crimine stesso una violazione dei diritti fondamentali ed ha intrapreso nel corso degli anni numerose iniziative, di natura legislativa, strategica e finanziaria, volte a contrastare il fenomeno e a proteggere le vittime. Tra i numerosi atti di indirizzo e gli strumenti normativi che hanno affrontato il tema della tratta di esseri umani, rilevano, in particolare, la Direttiva 2004/81/CE del Consiglio del 29 aprile 2004 sul titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime di tratta di esseri umani o coinvolti in azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti e la Direttiva 2011/36/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 aprile 2011 «*concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime*». Quest'ultima, nell'elencare i vari tipi di sfruttamento, ne include di nuovi, precisando che esso può comprendere, come minimo, «*lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite o il prelievo di organi*».

Nell'ordinamento italiano, il reato di tratta di persone è previsto dall'art. 601 c.p., in quale punisce «*chiunque recluta, introduce nel territorio dello Stato, trasferisce anche al di fuori di esso, trasporta, cede l'autorità sulla persona, ospita una o più persone che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una o più persone, mediante inganno, violenza, minaccia, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di vulnerabilità, di inferiorità fisica, psichica o di necessità, o mediante promessa o dazione di denaro o di altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorità, al fine di indurle o costringerle a prestazioni lavorative, sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al compimento di attività illecite che ne comportano lo sfruttamento o a sottoporsi al prelievo di organi. Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al di fuori delle modalità di cui al primo comma, realizza le condotte ivi previste nei confronti di persona minore di età*».

È di particolare rilievo, infine, che nella Direttiva 2011/36/UE si definisca per la prima volta la posizione di «*vulnerabilità*», condizione in cui può trovarsi la vittima di cui l'autore del reato può approfittare per porre in essere la condotta. Trattasi invero di «*una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima*» (art. 2, secondo comma). Si precisa, altresì, che il consenso della vittima della tratta allo sfruttamento è del tutto irrilevante in presenza di uno dei mezzi di coercizione indicati nella disposizione stessa (art. 2, quarto comma: «*Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1*»).

Una particolare rilevanza riveste, in materia, anche la Convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, ratificata in Italia con legge 27 giugno 2013 n. 77, poiché in essa si precisa che con l'espressione "violenza nei confronti delle donne" si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere, comprese le violenze sessuali di natura fisica, sessuale, psicologica o economica. La definizione di violenza di genere, discriminatoria nei confronti delle donne, è di notevole rilievo perché, ai fini della protezione internazionale, non è

indispensabile la verifica della sussistenza di un reato perseguibile ai sensi degli artt. 600 e segg. c. p. (pur se l'esistenza di una indagine o di un processo penale in corso sono rilevanti e possono condurre, per autonoma via, al rilascio del permesso di soggiorno ex art 18 D. lgs. 286/1998), quanto la verifica della sussistenza del fenomeno della tratta e se per le concrete modalità in cui la vicenda si atteggia si ravvisano i presupposti della protezione internazionale per la vittima (v. Cass. n. 676/2022).

3.

Venendo al caso di specie, dall'istruttoria condotta emerge lo stato di sfruttamento sessuale e di soggezione psicologica cui l'odierna richiedente è stata a lungo sottomessa.

Le dichiarazioni della ricorrente sono apparse sul punto coerenti e plausibili e non in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone.

Dall'esame del profilo della ricorrente e alla luce della descrizione delle circostanze e delle modalità del viaggio che l'hanno condotta fino in Europa, si debbono rilevare invero numerosi elementi riconducibili al fenomeno della tratta di esseri umani.

Alla stregua dei parametri enucleati dall'art. 3, quinto comma del D.L.vo n. 251/2007, le dichiarazioni della ricorrente appaiono, infatti, credibili in relazione al suo reclutamento, finalizzato allo sfruttamento sessuale; fondato ed effettivo è, poi, il rischio di persecuzione in caso di rientro nel Paese di origine, dove evidentemente si colloca, alla luce delle coerenti dichiarazioni e descrizioni dei principali eventi che avevano caratterizzato il percorso dal suo paese fino all'Italia, il contesto che ha determinato la vicenda migratoria della ricorrente, secondo quanto si desume dagli elementi indicatori della tratta come di seguito evidenziati.

In particolare, la ricorrente ha reso una narrazione coerente quanto al reclutamento ed al successivo viaggio migratorio, durante il quale era stata costretta a prostituirsi: narrazione che, pur se connotata da alcuni aspetti lacunosi nella descrizione delle modalità stesse dello sfruttamento e del successivo viaggio verso l'Italia, si caratterizza per una modalità di esposizione del percorso migratorio che trova riscontro nelle menzionate Linee Guida UNHCR sull'Identificazione delle vittime di tratta. Come si è visto, infatti, la difficoltà e la ritrosia della ricorrente a narrare alcuni aspetti del suo vissuto o a disvelare aspetti e situazioni verificatesi nel lungo e drammatico percorso migratorio possono plausibilmente giustificarsi proprio in ragione del timore della ricorrente ad esporsi a giudizi e dell'evidente disagio nel rievocare situazioni ed eventi di profonda sofferenza fisica e psicologica.

Si deve ritenere così accertato che la ricorrente, partita dal suo Paese di origine quando era poco ancora minorenni, peraltro oltretutto in stato di gravidanza, proviene da una famiglia estremamente povera, non ha studiato se non per pochi anni nel proprio Paese d'origine, si è allontanata da casa nel 2007 per recarsi in Europa su sollecitazione dei genitori, rimanendo così sostanzialmente priva di effettivi riferimenti di sostegno e contesti di protezione e ritrovandosi, conseguentemente, in una situazione di peculiare vulnerabilità.

Il suo inserimento nella rete dello sfruttamento è risalente già al 2009, quando era poco più che maggiorenne. Nel racconto della ricorrente, la figura di *madame*, in particolar modo quando ella riferisce dei propri tentativi di resistenza quando scopri di doversi prostituire all'arrivo in Svizzera e delle minacce e pressioni ricevute per costringerla a fare quanto impostole. A tale riguardo

le fonti descrivono la *madame* come “[...] la figura più importante nella tratta a fini sessuali nigeriana e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio” e ancora colei che “guida le organizzazioni della tratta e sorveglia attentamente tutto il processo della tratta, dal reclutamento allo sfruttamento”² e che è “responsabile delle vittime dopo il loro arrivo, che in genere vivono e lavorano sotto il suo controllo”³.

Appare al riguardo del tutto coerente la descrizione da parte della richiedente asilo della sua sottoposizione a giuramento prima della partenza dalla Nigeria, sotto la minaccia, qualora non avesse osservato il giuramento, di impazzire o di morire, le modalità del viaggio attraverso il Senegal e poi in Svizzera, sino all’Italia, dove si è spostata da Padova a Como, a Parma a _____ e della sua induzione coartata alla prostituzione una volta giunta in Svizzera.

Particolarmente sintomatica della sottoposizione a tratta – in epoca pregressa al suo arrivo in Italia – è, altresì, la circostanza che la ricorrente non abbia pagato nulla per il viaggio dal suo Paese d’origine fino all’Italia, oltre alla circostanza di essere consapevole fin dal principio di aver contratto un debito di 50.000,00 euro.

Dalla relazione deposita dal servizio territoriale presso cui è stata seguita è emerso il vissuto traumatico della esperienza della ricorrente e lo stretto controllo esercitato per anni dalla rete dello sfruttamento. Nella relazione dell’Ente anti tratta Cooperativa Be Free, si legge “...di aver incontrato la cittadina nigeriana...per la prima volta in data 15 gennaio 2020, nell’ambito dell’attività di sportello settimanale effettuate presso il C.P.R. Ponte Galeria, allo scopo dell’emersione ed identificazione delle potenziali vittime di tratta ivi trattenute, così come previsto dal succitato progetto.

Nonostante sia stato possibile per il momento effettuare un solo colloquio, la signora ha raccontato nel corso dell’incontro la sua storia di vita, dalla partenza in Nigeria, organizzata da quella che sarebbe diventata la sua sfruttatrice, sino alla costrizione alla prostituzione avvenuta sul territorio di Vicenza, ad opera della donna, di nome Loretta, che si è servita della sorella Edith per la fase del reclutamento nel paese di origine.

Nello specifico, la signora ha raccontato di aver contratto con Loretta un debito di 50.000 euro e di essere stata sottoposta, prima della partenza, a un rito jujù attraverso cui ha dovuto giurare di restituire il debito contratto e di non tradire mai la persona che la stava aiutando a lasciare la Nigeria, pena la morte o la follia.

Arrivata in Italia nel 2009, dopo una permanenza di otto mesi in Senegal, i cui dettagli non è stato possibile ancora approfondire da parte della cooperativa, e un passaggio in Svizzera, la signora è stata portata a Vicenza, dove ha dovuto lavorare per strada, restituendo alla sfruttatrice ben 33.000 euro.

In considerazione dell’insostenibilità di quel tipo di vita, la signora ha avuto il coraggio di fuggire, di cambiare numero di telefono, facendo perdere le sue tracce, ma la madame ha continuato a minacciare la famiglia rimasta in Nigeria, pretendendo la restituzione della cifra mancante...”.

Ulteriore elemento a sostegno dell’invocato *status* di rifugiato è emerso nel corso dell’audizione nel presente giudizio, laddove la ricorrente riferisce che, all’esito di una visita ginecologica, le è stata riscontrata la mutilazione genitale consistente nell’avvenuta asportazione del clitoride, della quale la donna era all’oscuro, probabilmente praticata, secondo usanze ancora tribali in essere nel paese di origine, durante l’infanzia.

² *Ibid.*, pag. 22

³ EASO Informazioni sui paesi di origine Nigeria La tratta di donne a fini sessuali, reperibile su https://www.ecoi.net/en/file/local/1305206/1226_1457689194_bz0415678itn.pdf, p.22

Tale pratica, peraltro, si ripercuote negativamente anche sulle figlie della ricorrente, per il concreto rischio che le medesime correrebbero, in caso di rimpatrio del nucleo familiare in Nigeria, di subire il medesimo trattamento, consistente in un trattamento disumano e degradante.

Secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte di Cassazione, “...*gli atti di mutilazione genitale femminile (che rappresentano violazioni dei diritti delle donne alla non discriminazione, alla protezione dalla violenza sia fisica che psicologica, alla salute e financo alla vita) costituiscono atti di persecuzione per motivi di appartenenza ad un determinato gruppo sociale che giustificano il riconoscimento dello status di rifugiato o della protezione internazionale sussidiaria, ai sensi dell'art. 14, lett. b), del d. lgs. n. 251 del 2007, poiché dette pratiche rappresentano, per la persona che le subisce o rischia di subirle, un trattamento oggettivamente inumano e degradante. In particolare, ove sia accertato dal Giudice di merito che il fenomeno venga praticato, nel contesto sociale e culturale del Paese di provenienza, al fine di realizzare un trattamento ingiustamente discriminatorio, diretto o indiretto, della donna, in relazione alla previsione di cui all'art. 7, lett. a) ed f), del d. lgs. n. 251 del 2007 possono sussistere i presupposti anche per la concessione dello status di rifugiato. A fronte di tale allegazione, il giudice, in attuazione del dovere di cooperazione istruttoria previsto dalla legge, deve verificare tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine della richiedente al momento dell'adozione della decisione, compresa l'esistenza di disposizioni normative o di pratiche tollerate in base al costume o agli usi, o comunque non adeguatamente osteggiate, nell'ambito del contesto sociale e culturale esistente nel predetto Paese di provenienza, al fine di accertare se, effettivamente, le donne siano di fatto discriminate nel libero godimento e nell'esercizio dei loro diritti fondamentali (v. Cass. 23168/2023; Cass. 22234/2022; Cass. 8980/2022; Cass. 29971/2021).*

Considerato quanto premesso in via generale ordine alla credibilità della narrazione della richiedente asilo sottoposta a tratta e l'inquadramento generale del fenomeno della tratta di esseri umani, si deve osservare dunque come nel caso di specie emergano numerosi elementi caratterizzanti la pratica di tratta di esseri umani, coincidenti con le indicazioni fornite nelle sopracitate Linee Guida della Commissione Nazionale per il diritto di asilo e dell'UNHCR. Dalla vicenda e dal racconto della ricorrente emergono infatti più elementi che corrispondono agli specifici indicatori della tratta individuati dalle linee guida nell'ambito dei primi due profili sopra evidenziati:

1) Per quanto riguarda il profilo della ricorrente, sono presenti nel racconto i seguenti elementi:

- *contesto familiare e sociale di provenienza;*

- *provenienza:* Nigeria Edo State, per cui la stessa proviene da un Paese e da una zona particolarmente esposti al fenomeno della tratta di esseri umani.

2) Con riferimento all'*esperienza di uscita dalla Nigeria*, le dichiarazioni della medesima appaiono pienamente in linea con ulteriori indicatori che confermano l'esperienza di una vittima di tratta, tra i quali:

- *mancato pagamento del viaggio e presenza di un benefattore o sponsor alla partenza;*

- *contrazione di un debito;*

- *giuramento;*

- *tragitto;*

- *passaggi di persona in persona;*

- *esperienze di sfruttamento nei Paesi di transito (Svizzera);*

- *figure ricorrenti incontrate nel corso del viaggio (come visto, altro elemento di coerenza esterna con le fonti è la presenza della figura della madame).*

In particolare, sulla tratta delle donne finalizzata alla prostituzione il recente report EASO 2021 conferma le modalità di reclutamento descritte dalla ricorrente (*EASO – European Asylum Support Office: Nigeria - Trafficking in Human Beings, April 2021* https://www.ecoi.net/en/file/local/2050273/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf) OPPURE la vulnerabilità delle donne allo sfruttamento sessuale in Libia (*France 24, Nigerian women struggle to raise children born of Libya rape, 1 August 2019,* <https://www.france24.com/en/20190801-nigerian-women-struggle-raise-children-born-libya-rape>) OPPURE le gravidanze come risultato di stupri (*Human Rights Watch, “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, 2019,* https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nigeria0819.pdf) OPPURE l’ammontare del debito, che può variare dai 30.000 euro ai 70.000 euro (*TIME, An Ancient Curse Kept Nigerian Women Bound to Sex Slavery. Now, It's Been Reversed, 17 April 2018,* <https://time.com/longform/juju-curse-nigeria-sex-slavery-europe/> ; *Human Rights Watch, “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, 2019,* https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/nigeria0819.pdf , p. 42; *Malakooti, A., The Intersection of Irregular Migration and Trafficking in West Africa and the Sabel, 2020,* <https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2020/11/The-intersection-of-irregular-migration-and-trafficking-in-West-Africa-and-the-Sabel-GITOC.pdf> , p. 75).

Ritiene quindi il Collegio che sul punto la vicenda non necessiti di ulteriori approfondimenti.

I numerosi indicatori elencati ed esplorati rimandano dunque indubbiamente a una situazione di tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessuale e, in considerazione del quadro rappresentato, la ricorrente va identificata come vittima di tratta, categoria vulnerabile ai sensi dell’articolo 2 comma 1 lettera h-bis) del D. Lgs. 25/2008, come modificato dall’articolo 25 comma 1 lettera b) numero 1) del D. Lgs. 142/2015.

4.

Concluso l’esame di credibilità e accertata la persecuzione passata, quanto alla necessaria valutazione della fondatezza del timore di persecuzione e del rischio in caso di rientro, va tenuto presente che il riconoscimento della protezione in oggetto si fonda su un giudizio di prognosi futura circa il rischio di subire atti di persecuzione.

Deve sussistere, quindi, una ragionevole possibilità che, in caso di rimpatrio, la ricorrente possa essere vittima, ancorché potenziale, di persecuzione.

Va pure tenuto in considerazione che, come visto, l’articolo 3, quarto comma del D. Lgs. 251/2007, evidenzia che la persecuzione subita in passato, seppur non in termini assoluti sinonimo di persecuzione futura, costituisce in ogni caso un serio indizio della fondatezza del timore («Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni o danni gravi o minacce dirette di persecuzioni o danni costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno e purché non sussistono gravi motivi umanitari che impediscono il ritorno nel Paese di origine»). A tale riguardo la S.C. ha evidenziato che «è compito del giudice accertare nel singolo caso, tramite informazioni pertinenti ed aggiornate sul paese di origine, il rischio attuale di ulteriori atti lesivi, dello stesso tipo di quelli già subiti, ovvero anche diversi ma che possono comunque qualificarsi come atti persecutori, quali atti discriminatori fondati sul genere. Nel caso in cui si accerti la vicenda storica della tratta ma si escluda il rischio attuale di atti persecutori, si dovrà valutare, se la persona non ha ricevuto il permesso di soggiorno ex ad 18 del D.Lgs. 286/1998, la

sussistenza dei presupposti per la protezione umanitaria», ora complementare (Corte di cassazione. Sez. 1 -, Ordinanza n. 676 del 12/01/2022).

In secondo luogo, la S.C. ancora rispetto all'elemento del timore ha affermato che lo stesso deve essere «fondato» e non necessariamente caratterizzato da «certezza», e soprattutto deve essere «messo in relazione con la situazione specifica del richiedente, e quindi del contesto dal quale lo stesso proviene», concludendo che «la donna che riferisce di esser stata vittima, o potenziale vittima di tratta, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione della protezione internazionale, sia con riguardo al timore immediato di tornare nel proprio Paese di origine ed essere in tal modo nuovamente esposta al pericolo dal quale essa è fuggita, sia con riferimento alla cd. "rivittimizzazione"», intesa come re-immissione in un contesto sociale in cui le donne vittime di violenza sono stigmatizzate, ma anche con riguardo ad aspetti non direttamente connessi a quella condizione «ma legati al contesto socio-economico degradato, o all'ambiente a forte connotazione maschilista, in cui si realizza la condizione di marginalità della donna, alla quale può -in via di fatto- essere negato financo il diritto di accedere alle ancorché scarsamente effettive forme di protezione previste dalla normativa locale» (Corte di cassazione Sez. I, nella Sentenza n. 2464 del 3 febbraio 2021).

È necessario, quindi, che nei termini sopra indicati il timore della ricorrente, valutato anche alla luce della sua situazione personale (età, sesso, vulnerabilità ecc.), sia attuale, ragionevole, corroborato da elementi esterni.

Ciò posto, nel caso di specie si deve ritenere che il timore della ricorrente sia senza dubbio fondato.

Può, infatti, ritenersi ragionevolmente sussistente per la ricorrente il pericolo di subire ulteriori atti di persecuzione, come del resto è avvenuto anche durante la permanenza in Italia, e ciò soprattutto in considerazione del fatto che la donna non ha pagato il suo debito al circuito di trafficanti. Infatti la donna deve ancora 17.000,00 euro agli sfruttatori. La medesima, inoltre, si è sottratta al loro giogo aderendo al programma di protezione delle vittime di tratta. E ciò a prescindere dal fatto che in Italia in questo momento la ricorrente si senta al sicuro o abbia dichiarato di non aver ricevuto altre minacce dopo il gennaio 2020, quando ha dichiarato di aver ricevuto l'ultimo messaggio minatorio.

La valutazione del rischio va, infatti, condotta con riferimento al Paese di origine.

Dalle COI consultate risulta che le donne rimpatriate in Nigeria, salvo il caso in cui abbiano fatto fortuna, sono accolte da atteggiamenti negativi tanto dalla famiglia che dalla comunità di appartenenza; diventano, infatti, oggetto di una vera e propria stigmatizzazione sociale, motivata dal fallimento della loro esperienza migratoria, ancora più esacerbata se rientrano con problemi di salute.

Al loro rientro in patria, le donne affrontano anche una situazione di incertezza economica e l'assenza di una rete sociale di riferimento, correlata alla durata della permanenza in Europa, e spesso aggravata dai traumi causati dalle vicissitudini ivi vissute.

Inoltre, molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze (rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche) al loro ritorno in patria.

La vulnerabilità della vittima, poi, è ancora maggiore nel caso in cui, non avendo ripagato totalmente il debito, come nel caso di specie, la stessa si trovi ancora sotto la pressione dei suoi debitori, circostanza che potrebbe esporla al rischio di diventare di nuovo vittima di tratta.

In relazione al timore di persecuzione, la ricorrente ha riferito inoltre di temere le minacce nei confronti in particolare dei suoi famigliari in Nigeria per non aver saldato il

debito. Tale timore trova riscontro nelle COI: *“Minacce e violenze contro le vittime e le loro famiglie di solito hanno lo scopo di costringerle a ripagare il debito insoluto. Poiché le vittime rimpatriate o le loro famiglie di solito non hanno i mezzi per ripagare questi debiti, i trafficanti a volte tentano di ritrattare le vittime per ottenere profitti [...]”*⁴. Secondo quanto riferito nel report pubblicato nel 2021 *«molte vittime [donne vittime di tratta] temono rappresaglie contro sé stesse o contro i loro familiari se fuggono dallo sfruttamento sessuale senza saldare il loro debito. Tuttavia, non esiste un quadro chiaro dell'entità e della misura in cui le vittime sono state effettivamente oggetto di rappresaglie dopo il loro ritorno in Nigeria e sono noti pochi casi concreti di rappresaglie durante nel periodo in cui è stato redatto il report. Diverse fonti hanno evidenziato che l'atteggiamento dei trafficanti nei confronti delle vittime che tornano in Nigeria senza pagare il debito si era inasprito. Ciò ha provocato rappresaglie contro i familiari delle vittime e/o la ritrattazione delle vittime della tratta rimpatriate [...]”*⁵. Le minacce e le violenze contro le vittime e le loro famiglie di solito servono all'obiettivo di costringerle a rimborsare il debito in sospeso. Poiché le vittime rimpatriate o le loro famiglie di solito non hanno i mezzi per ripagare questi debiti, i trafficanti a volte cercano di reingaggiare le vittime per ottenere profitti⁶.

Ancora, come si è visto, la donna risulta vittima di mutilazioni genitali femminili ed è madre di due bambine, anch'esse a rischio, in caso di rimpatrio, di subire un trattamento persecutorio analogo a quello patito dalla madre, in quanto appartenenti al genere femminile.

Problematico è, inoltre, il tema legato alla volontà o alla percezione della volontà delle vittime di tratta di ritornare in Europa, anche se ciò implichi rientrare nel circuito dello sfruttamento. Infatti, la mancanza di sostegno economico e l'isolamento che subiscono le vittime ritornate presso le proprie comunità comporta che il tentativo di una nuova migrazione sia, per molte, una scelta forzata. Tali circostanze trovano riscontro nelle COI reperite, che riportano *«Le vittime della tratta possono avere problemi di salute lievi o gravi, ma pochi individui ne sono indenni. Molte subiranno lesioni e malattie gravi, debilitanti e spesso durature. Abusi, privazioni e circostanze piene di stress o terrore sono tutte caratteristiche della tratta di esseri umani. [...] Il trauma che i sopravvissuti alla tratta subiscono non sempre finisce quando tornano nel loro paese e nelle loro famiglie, o quando vengono identificati come sopravvissuti alla tratta. Hanno espresso delusione o hanno abusato, deriso e ostracizzato le sopravvissute, aggravando il trauma e la sofferenza. Le donne e le ragazze hanno anche detto di essere state umiliate nelle loro comunità per essere tornate dall'estero senza nulla, o per essere state vittime della prostituzione forzata. Alcune sopravvissute intervistate da Human Rights Watch sembravano aver interiorizzato questi atteggiamenti negativi della comunità. Queste donne e ragazze hanno parlato di sentirsi in imbarazzo e vergogna per essere state trafficate e per essere tornate a casa senza soldi»*⁷.

La drammaticità della situazione permette quindi l'applicazione al presente caso delle ragioni relative alle cosiddette *compelling reasons*, formulato dall'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i Rifugiati, secondo cui ci sono circostanze nelle quali, per ragioni di straordinaria gravità e nei casi di atroce persecuzione subita o conseguenti durevoli effetti psicologici e traumatici della stessa, la stessa persecuzione passata fonda il presupposto per

4

https://euaa.europa.eu/sites/default/files/publications/2021_04_EASO_Nigeria_Trafficking_in_Human_Beings.pdf, April 2021

⁵ https://www.ecoi.net/en/file/local/2054389/03_2021_MinBZ_NL_COI_Nigeria.pdf, March 2021

⁶ cfr. E.A.S.O., *Nigeria Trafficking in Human Beings*, aprile 2021; pag. 62

⁷ HRW, «You Pray for Death» Trafficking of Women and Girls in Nigeria, Agosto 2019

https://www.hrw.org/report/2019/08/27/you-pray-death/trafficking-women-and-girls-nigeria#_ftn216

il riconoscimento della protezione internazionale, ritenuto non ipotizzabile un rientro della ricorrente nel Paese di origine.

L'insieme di tali elementi richiede una particolare valorizzazione anche secondo le indicazioni fornite dalla Corte di Cassazione nella pronuncia 2464/2021, secondo cui *«la donna che riferisce di esser stata vittima, o potenziale vittima di tratta, rientra a pieno titolo nell'ambito di applicazione della protezione internazionale [...] con riferimento alla cd. "rivittimizzazione", per tale dovendosi intendere il percorso vizioso al quale, in determinati contesti culturali, le donne vittime di violenza, o percepite come tali dalla loro comunità di appartenenza, possono essere esposte, perché ormai socialmente stigmatizzate. A questi timori si aggiungono spesso quelli non direttamente connessi alla sottoposizione alla tratta, ma legati al contesto socio-economico degradato, o all'ambiente a forte connotazione maschilista, in cui si realizza la condizione di marginalità della donna, alla quale può – in via di fatto – essere negato financo il diritto di accedere alle ancorché scarsamente effettive forme di protezione previste dalla normativa locale»*].

5.

Ai fini del riconoscimento dell'invocata protezione internazionale è, quindi, indispensabile che il rischio di persecuzione provenga da un soggetto terzo (art. 5 del d.lgs. n. 251/07), *i. e.* - lo Stato (da intendersi come "Stato-apparato" e non come "Stato-ordinamento", nel senso che rilevano pure le violenze perpetrate ad es. dalla polizia, benché formalmente vietate, così Corte di Cass., ord. n. 24250/20); – partiti od organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio; – soggetti non statuali, a condizione che i precedenti ovvero le organizzazioni internazionali non possano o non vogliano fornire protezione (cfr. Corte di Cass., ordd. n. 9043/19, n. 23281/20 e n. 28779/20). Eventuali danni derivanti da condizioni generali del Paese d'origine, per i quali non è possibile identificare un responsabile, non rilevano dunque ai presenti fini.

Con riguardo all'agente persecutore, all'esito dell'istruttoria è emerso che la ricorrente è stata consegnata a vari trafficanti e che è quindi stata reclutata da un'organizzazione criminale consolidata e dedita allo sfruttamento della prostituzione.

Si tratta, quindi, di soggetti privati, per i quali occorre appurare se, nell'area di provenienza, lo Stato ovvero partiti o organizzazioni, anche internazionali, che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio (non anche altri soggetti privati) abbiano *«la volontà e la capacità»* di offrire al richiedente una protezione *«effettiva e non temporanea»* (art. 6 del d.lgs. n. 251/07). Tale protezione *«consiste nell'adozione di adeguate misure per impedire che possano essere inflitti atti persecutori o danni gravi, avvalendosi tra l'altro di un sistema giuridico effettivo che permetta di individuare, di perseguire penalmente e di punire gli atti che costituiscono persecuzione o danno grave, e nell'accesso da parte del richiedente a tali misure»* (*ibidem*).

A tale riguardo va rilevato come nel Paese della richiedente non si riscontrino al momento soggetti che possano offrire siffatta protezione. Dalle COI acquisite si rileva difatti quanto segue.

Per quanto riguarda in particolare le vittime del traffico sessuale, ricerche e articoli apparsi sui media internazionali hanno confermato che la migrazione verso l'Europa per la prostituzione continua ad essere incoraggiata e accettata dalle famiglie e dalle comunità dello Stato di Edo.

Nel caso in esame, la donna ha riferito che la famiglia di origine la spinse ad emigrare in Europa, ragionevolmente nella consapevolezza del destino al quale sarebbe andata incontro.

Inoltre, nel tempo, a fronte delle minacce ricevute dalla madre perché venisse restituito il denaro non ancora restituito, la donna ha spinto la figlia a continuare a prostituirsi per onorare il giuramento prestato,

L'osservazione che la prostituzione è accettata, a condizione che sia remunerativa, vale quindi ancora. In caso di rimpatrio a mani vuote, i rimpatriati vengono talvolta stigmatizzati e maltrattati. A volte le vittime della tratta nigeriana tornano con i bambini, soprattutto le donne che sono rimaste bloccate in Libia e sono state violentate dalle guardie e sfruttate sessualmente come prostitute. Il peso aggiunto di un bambino può portare ad atteggiamenti più ostili da parte dei membri della famiglia (p. 49).

Come risultato della paura - reale o immaginaria - di deludere le loro famiglie e di essere stigmatizzate al ritorno in Nigeria, e - per coloro che non avevano uno sponsor - il desiderio di ripagare i debiti che hanno sostenuto quando si sono imbarcati nel viaggio verso l'Europa, molti rimpatriati/vittime della tratta vogliono costruirsi la vita in un'altra regione del paese prima di affrontare i loro familiari e le loro comunità (p. 49).

I rifugi NAPTIP [*Nigerian National Agency for Prohibition of Trafficking in Persons*] non sono all'altezza degli standard internazionali per la protezione delle vittime della tratta di esseri umani, secondo l'OHCHR. La mancanza di risorse sufficienti ha inciso negativamente sulla qualità complessiva dei servizi forniti dal NAPTIP. Fonti hanno indicato che, a causa delle cattive condizioni di vita, nel NAPTIP si rifugiano molte vittime della tratta di esseri umani ma alcuni - in particolare coloro che sono tornati dall'Europa - hanno rifiutato di risiedervi. La natura chiusa dei rifugi NAPTIP è stata oggetto di critiche da parte di vari stakeholder, tra cui il relatore speciale delle Nazioni Unite. Durante le loro sei settimane di permanenza in un rifugio NAPTIP le vittime non sono autorizzate a essere in contatto con il mondo esterno, La logica alla base di questo approccio è quella di proteggere le vittime contro il ritrattamento e/o le rappresaglie mentre cooperano con le forze dell'ordine. Non è chiaro fino a che punto questo approccio sia efficace. Il relatore speciale delle Nazioni Unite sulla tratta di persone, in particolare donne e bambini, ha stabilito che i rifugi chiusi violano i diritti fondamentali delle vittime della tratta di esseri umani. Le vittime hanno anche indicato di non sapere quando potranno lasciare le strutture (p. 51).

La qualità dei rifugi delle ONG varia notevolmente a seconda delle risorse disponibili/dei finanziamenti dei donatori. Alcune vittime hanno indicato che i loro bisogni fondamentali sono soddisfatti e hanno accesso all'istruzione e alla formazione, mentre altre hanno indicato di non aver ricevuto cibo sufficiente e di aver subito abusi da parte del personale che gestisce il rifugio. Una ricerca condotta da un'organizzazione internazionale in Nigeria ha concluso che, nel complesso, i rifugi sono generalmente in cattive condizioni, mal attrezzati e con servizi minimi. Altre ricerche hanno indicato che, a causa della mancanza di risorse, la maggior parte dei rifugi delle ONG a Edo non hanno le competenze necessarie per gestire i comportamenti dei sopravvissuti alla tratta e alla migrazione, il che si riflette nella lenta risposta alle richieste di consulenza da parte delle vittime con una serie di problemi di salute mentale (p. 52)

Oltre a fornire riparo, il NAPTIP è responsabile dei programmi volti al reinserimento (economico) delle vittime della tratta. Secondo il suo sito web, il NAPTIP ha un reparto di riabilitazione con 107 membri del personale che contribuiscono alla fornitura di consulenza e formazione finalizzata al reinserimento economico. Questa formazione si concentra su competenze come il lavoro a maglia, la tessitura, il design della moda, l'hair dressing, il

catering, l'hat making, la realizzazione perline e la fotografia. Tuttavia, una ricerca di Okoli e Idemudia ha indicato che ad esempio a Lagos il rifugio NAPTIP non forniva formazione professionale, a causa della mancanza di attrezzature, e che quindi (a Lagos) il NAPTIP ha indirizzato le vittime ai partner delle ONG, che hanno la capacità di fornire sostegno al reinserimento economico. Inoltre, le fonti indicano che le vittime della tratta non sono sempre finite sotto l'egida del NAPTIP e hanno finito per partecipare al regolare programma di reinserimento economico UE/OIM. (p. 54)

Per quanto riguarda la qualità dei programmi di formazione (professionale), le fonti hanno rilevato una saturazione in alcuni settori (parrucchiere, ristorazione, moda), che in ultima analisi limita il potenziale di guadagno dei sopravvissuti e che la maggior parte della formazione non era basata su una valutazione delle esigenze del mercato del lavoro. (p. 55)

In particolare, per quanto riguarda il reinserimento (economico) delle vittime della tratta di esseri umani, varie fonti implicano che una minoranza di esse riesca a diventare economicamente indipendente dopo il ritorno. Human Rights Watch ha indicato che delle 76 vittime della tratta di esseri umani che aveva intervistato per un rapporto sul rimpatrio, solo quattro hanno dichiarato di essere stati assistiti da ONG per creare imprese di successo. La relazione indicava che la situazione economica di quasi tutte le vittime della tratta rientrate era peggiore che al momento della partenza. Varie donne citate in questo studio hanno indicato di non avere denaro sufficiente per comprare cibo per se stessi e i loro figli. (p. 56).

Le donne nigeriane vittime del traffico sessuale in Europa esprimono spesso un forte timore di lasciare le loro madame, di cooperare con le autorità giudiziarie e/o di tornare in Nigeria prima che abbiano rimborsato i loro debiti. Questo sentimento è in parte ispirato dalla paura per le conseguenze della rottura del giuramento che li lega ai loro trafficanti per il loro comportamento violento. I trafficanti ricorrono all'intimidazione principalmente per garantire che le vittime ripaghino i loro debiti e non collaborino con le autorità preposte all'applicazione della legge (p. 59).

La maggior parte delle fonti ha indicato che, in particolare, i familiari delle vittime rischiano di essere oggetto di minacce e rappresaglie da parte dei trafficanti, soprattutto quando le vittime sarebbero ancora in Europa, ma al di fuori della sfera di influenza delle loro madame (pag. 61).

Le minacce e le violenze contro le vittime e le loro famiglie di solito servono all'obiettivo di costringerle a rimborsare il debito in sospeso. Poiché le vittime rimpatriate o le loro famiglie di solito non hanno i mezzi per ripagare questi debiti, i trafficanti a volte cercano di reingaggiare le vittime per ottenere profitti (p. 62).

Diverse fonti hanno identificato la riluttanza delle vittime a cooperare con le autorità preposte all'applicazione della legge e a testimoniare contro i loro trafficanti, come la ragione principale del basso livello di azioni penali nei confronti dei trafficanti di esseri umani. Le rappresaglie sono state considerate alla base di questa mancanza di disponibilità per conto delle vittime (p. 63).

Riporta il già citato *Human Rights Watch, You Pray for Death – Trafficking of Women and Girls in Nigeria*, 2019: Molti sopravvissuti alla tratta hanno detto che, da quando sono tornati in Nigeria, hanno lottato finanziariamente e hanno urgente bisogno di sostegno economico. Quasi tutti gli intervistati di Human Rights Watch hanno detto che la loro situazione economica è peggiorata dopo la tratta, e hanno indicato la necessità immediata di un sostegno finanziario. La maggior parte è rientrata senza soldi, e non era stata in grado di

inviare rimesse a casa. Molti sopravvissuti si lamentano di non trovare un lavoro retribuito per poter soddisfare i bisogni di base della loro famiglia. Hanno detto a Human Rights Watch della mancanza di denaro per pagare il cibo, l'educazione dei loro figli o l'assistenza sanitaria. Anche i sopravvissuti che le ONG avevano aiutato ad avviare le imprese hanno detto che hanno lottato ma ancora non stavano facendo profitti. Alcune ONG hanno raccontato a Human Rights Watch dei sopravvissuti che avevano abbandonato le imprese che avevano creato per i sopravvissuti, e che alcune delle vittime sono state nuovamente vittime di tratta (p. 47).

Inoltre, i sopravvissuti possono sperimentare depressione, ansia, ostilità, flashback, disturbo da stress post-traumatico (PTSD), malattie infiammatorie, infertilità, gravidanze indesiderate, complicazioni da aborto pericoloso, abuso di sostanze/ dipendenza, perdita di peso, disturbi alimentari, disturbi del sonno e insonnia, tra gli altri problemi (p. 49).

Le difficoltà finanziarie osservate dopo il ritorno in Nigeria hanno avuto anche effetti negativi sulla salute mentale sui sopravvissuti alla tratta. Hanno detto che la povertà e la mancanza di mezzi di sussistenza che hanno affrontato, e i debiti che hanno sostenuto, erano angoscianti. Anche se molti hanno detto che stavano ottenendo un certo sostegno dalle loro famiglie, si sono preoccupati di essere economicamente dipendenti e di costituire un peso finanziario per le loro famiglie (p. 52).

Mentre il governo nigeriano, con il sostegno delle agenzie internazionali di sviluppo, sta compiendo sforzi per fornire o garantire l'accesso agli alloggi e ad altri servizi per i sopravvissuti alla tratta, rimangono molte sfide. L'elemento chiave è l'eccessiva dipendenza dai rifugi come mezzo principale per fornire sicurezza e assistenza alle vittime, la mancanza di risorse sufficienti, rifugi fatiscenti e mal attrezzati, restrizioni eccessive alla libertà di movimento dei sopravvissuti, e scarsa comunicazione e condivisione di informazioni con i sopravvissuti (p. 55).

La corruzione rappresenta infine un'importante ragione della mancanza di condanne dei trafficanti⁸. Le donne che finiscono nelle maglie del traffico di esseri umani dalla Nigeria e che rientrano nel Paese dopo essere sopravvissute a questo sfruttamento, non sono adeguatamente tutelate, supportate e protette dallo Stato⁹. Lo Stato è incapace di fornire una protezione effettiva per le vittime di tratta, spesso mancando di perseguire in maniera efficace i trafficanti o le forze dell'ordine corrotte che collaborano con gli stessi, nonché di fornire dei servizi adeguati di riabilitazione e reinserimento delle vittime rientrate nel Paese, affidandosi a rifugi statali o organizzazioni non statali che non risultano essere finanziate adeguatamente e non sono in grado di soddisfare i molteplici bisogni delle sopravvissute per un'assistenza omnicomprensiva di lungo termine¹⁰.

È dunque ragionevole presumere che, in caso di rientro nel Paese d'origine, la ricorrente possa temere di subire emarginazione, discriminazione o una punizione da parte della propria famiglia e/o della comunità di appartenenza o, in alcuni casi, da parte delle autorità stesse.

6.

⁸ EASO – European Asylum Support Office: Nigeria - Trafficking in Human Beings, April 2021 https://www.ecoi.net/en/file/local/2050273/2021_04_EASO_COI_Report_Nigeria_Trafficking_in_human_beings.pdf

⁹ Si veda in proposito il documento HRW – Human Rights Watch: “You Pray for Death” Trafficking of Women and Girls in Nigeria, August 2019 <https://www.ecoi.net/en/file/local/2015409/nigeria0819.pdf>

¹⁰ cfr. USDOS – US Department of State: 2019 Trafficking in Persons Report: Nigeria, 20 June 2019 <https://www.ecoi.net/en/document/2010877.html>

Quanto, infine, ai motivi di persecuzione, il Collegio ritiene che, nel caso in esame, il motivo sia da individuarsi nell'appartenenza della ricorrente ai gruppi sociali sia delle vittime di tratta sia delle vittime di violenza di genere e di mutilazioni genitali.

Con riferimento alla definizione di particolare gruppo sociale, l'articolo 10, paragrafo 1, lettera d) della Direttiva Qualifiche (Direttiva 2011/95/UE) definisce particolare gruppo sociale quello i cui membri *«condividono una caratteristica innata o una storia comune che non può essere mutata oppure condividono una caratteristica o una fede che è così fondamentale per l'identità o la coscienza che una persona non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi, e tale gruppo possiede un'identità distinta nel paese di cui trattasi, perché vi è percepito come diverso dalla società circostante»*. Tale formulazione è stata integralmente recepita dalla legge italiana all'articolo 8 lettera d) del D. Lgs. 251 del 2007.

Il particolare gruppo sociale è, dunque, definito da due elementi: a) una caratteristica innata condivisa o una storia comune che non può essere mutata (...); b) un'identità distinta basata sulla percezione di una diversità da parte della società circostante.

In entrambi i gruppi sociali qui in esame ricorrono entrambe le caratteristiche, ossia a) il tratto innato dell'appartenenza al genere femminile, nonché una storia comune a molte donne in analoghe situazioni per condizione sociale e familiare, immutabile per ragioni di fragilità e vulnerabilità, le quali b) incontrano ostacoli nell'ottenere protezione in un contesto nel quale sono emarginate e considerate differenti rispetto alla predominante cultura maschile. Secondo le indicazioni contenute nelle Linee Guida dell'UNHCR sulla persecuzione di genere¹¹, *«la caratteristica del sesso può essere correttamente collocata nella categoria di gruppo sociale, con le donne che costituiscono un chiaro esempio di sottoinsieme sociale definito da caratteristiche innate e immutabili e che sono di frequente trattate in maniera differente rispetto agli uomini. Le loro caratteristiche inoltre le identificano come gruppo in una società, rendendole soggette, in alcuni paesi, a trattamenti e standard differenti»*.

7.

Alla luce di tutto quanto sopra deve considerarsi provata – dalle dichiarazioni prestate in Commissione Territoriale ed in Tribunale, corroborate dalle COI consultate – la sussistenza di entrambi gli elementi identificativi dello *status* di rifugiata, ossia, la persecuzione subita dalla ricorrente a causa del suo genere, e l'incapacità dello Stato come attore di protezione, anche in tale situazione in cui l'esperienza di tratta si sia ormai conclusa - ritenuto che essa sia comunque in grado di produrre gravi conseguenze in caso di rimpatrio, e ritenuto anche che la persecuzione subita sia *«stata particolarmente atroce e l'individuo stia ancora soffrendo protratti effetti psicologici traumatici che renderebbero intollerabile il suo ritorno nel paese d'origine»*¹².

Non vi è dubbio, infatti, che la ricorrente – che in Italia ha gettato le basi, grazie alla progressiva fiducia nei servizi, per una stabile integrazione e serena vita privata e familiare – rischi invece concretamente nel caso di rientro nel Paese d'origine, di essere sottoposta a violazioni dei diritti fondamentali, tali da incidere fortemente sulle sue e dei minori a seguito concrete condizioni di vita e di salute, precludendogli una vita dignitosa nonché l'esercizio dei diritti civili e politici.

¹¹ UNHCR, *Linee guida sulla protezione internazionale n. 1 La persecuzione di genere nel contesto dell'articolo 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati*, 7 maggio 2002, <https://www.refworld.org/cgi-bin/texis/vtx/rwmain/opendocpdf.pdf?reldoc=y&docid=5513ca474>

¹² Linee Guida UNHCR 2020.

In conclusione, nella specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale alla ricorrente, vittima di tratta e di mutilazioni genitali, con il riconoscimento dello *status* di rifugiata.

8.

Non vi è luogo alla regolazione delle spese, attesa l'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato e la soccombenza in capo alla Amministrazione.

Come di recente ribadito dalle Sezioni Unite, difatti, «nella intervenuta ammissione del controricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un'Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'Amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del D.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento (più precisamente, ai sensi dell'articolo 83, comma 3, dello stesso D.P.R., al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, qui la Corte di appello di Milano, cfr. Cass. n. 11677/2020); l'art. 133 del medesimo D.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi a detta ipotesi (Cass. n. 18583/2012; Cass. n. 22882/2018; Cass. n. 30876/2018; Cass. 19299/2021)».

P.Q.M.

Visto l'art. 35 *bis* D.lgs 25/08, in accoglimento del ricorso,

RETTIFICA le generalità della ricorrente, in “ **nata in**
NIGERIA il 1990”.

RICONOSCE alla ricorrente lo *status* di rifugiata;

NULLA sulle spese di lite.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio della sezione in data 8 settembre 2023

Il Presidente
Maria Cristina Borgo

Il Giudice – est.
Sabrina Bosi